

S.A.N.B. S.P.A.
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

DETERMINA DIRETTORE GENERALE N. DG-26-167 DEL 09/07/2026

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di noleggio a freddo di n. 3 autocompattatori 3 assi volumetria 21-25 mc, per un periodo di mesi sei (6), ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, a favore della società "OMNITECH SRL", s.p. 231 Modugno-Bitonto km 1+200, 70026 Modugno (BA), P.IVA 05974490723.

CIG: BC58140849
ID 1438
CPV 34144510-6

L'anno 2026, addì 09 del mese di luglio, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Ing. Salvatore Mastroiillo**, nella sua qualità di **Direttore Generale** della **S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725,

premesse che

- S.A.N.B. s.p.a. – società in *house providing* a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;

considerato che S.A.N.B. s.p.a. deve assicurare, senza soluzione di continuità, la disponibilità dei mezzi indispensabili all'espletamento del servizio pubblico essenziale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori comunali di competenza, servizio connesso a primarie esigenze di igiene, salute pubblica, tutela ambientale e continuità operativa;

constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

considerato che è stata avviata la programmazione del nuovo affidamento per la fornitura/noleggio dei mezzi necessari, ma la relativa procedura di gara si trova nelle fasi iniziali di predisposizione e avvio degli atti di gara, con conseguente impossibilità di garantire, alla data di scadenza dell'attuale noleggio, l'individuazione del nuovo contraente e la concreta messa a disposizione dei mezzi;

ritenuto che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e sino alla concreta disponibilità dei mezzi che saranno oggetto del prossimo affidamento, l'interruzione del noleggio determinerebbe un pregiudizio grave e immediato alla regolare esecuzione del servizio pubblico di igiene urbana, con possibili ricadute sulla salute pubblica, sulla sicurezza ambientale e sull'adempimento degli obblighi assunti verso i Comuni soci;

dato atto che il ricorso all'affidamento temporaneo in favore dell'attuale operatore ha natura meramente ponte e strumentale ed è limitato al tempo strettamente necessario a consentire la conclusione della nuova procedura di gara e non costituisce rinnovo tacito né elusione del confronto concorrenziale, restando ferma la necessità di procedere senza indugio all'affidamento ordinario;

vista la richiesta di approvvigionamento n° 26-0000276 del 02/07/26 con la quale il responsabile di Settore ha richiesto la fornitura in noleggio a freddo di n. 3 autocompattatori tre assi volumetria 21-25 mc per un periodo di mesi

DET DG-26-167 del 09/07/2026
Firmata il: 09/07/2026

DET DG-26-167 del 09/07/2026
Firmata il: 14/07/2026
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastroiillo

sei (6), dal 01/08/2026 a tutto il 31/01/2027, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento;

ritenuto tale affidamento possa essere determinato dal Direttore Generale, in quanto rientrante negli specifici poteri conferiti con mandato repertorio n. 8318, raccolta n. 5741 registrato il 06/05/2021 in Bari al n. 20143/IT del notaio Francesco Capozza di Corato, in quanto responsabile ambientale;

ritenuto che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e sino alla concreta disponibilità dei mezzi che saranno oggetto del prossimo affidamento, l'interruzione del noleggio determinerebbe un pregiudizio grave e immediato alla regolare esecuzione del servizio pubblico di igiene urbana, con possibili ricadute sulla salute pubblica, sulla sicurezza ambientale e sull'adempimento degli obblighi assunti verso i Comuni soci;

dato atto che il ricorso all'affidamento temporaneo in favore dell'attuale operatore ha natura meramente ponte e strumentale, è limitato al tempo strettamente necessario a consentire la conclusione della nuova procedura di gara e non costituisce rinnovo tacito né elusione del confronto concorrenziale, restando ferma la necessità di procedere senza indugio all'affidamento ordinario;

rilevato che l'importo del presente appalto è stato stimato in complessivi € 67.800,00 (euro sessantasettemilaottocento/00) oltre IVA e che trova copertura nel budget 2026 per la quota di competenza;

verificato che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 140.000,00, IVA esclusa, e rientra pertanto nell'ambito applicativo dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023;

considerato che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono perseguire il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

Visti gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
- 58 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare, senza soluzione di continuità, la disponibilità dei mezzi indispensabili all'espletamento del servizio pubblico essenziale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori comunali di competenza, servizio connesso a primarie esigenze di igiene, salute pubblica, tutela ambientale e continuità operativa;
- l'oggetto del contratto è fornitura in noleggio a freddo di n. 3 autocompattatori tre assi volumetria 21-25 mc;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

dato atto che il presente affidamento ha natura temporanea, eccezionale e strettamente strumentale ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara per il noleggio/fornitura dei mezzi necessari;

considerato che, alla data di adozione del presente provvedimento, la nuova procedura di affidamento risulta in fase di predisposizione/avvio e che, pertanto, non è possibile garantire, senza soluzione di continuità, la disponibilità dei mezzi alla scadenza dell'attuale rapporto contrattuale;

ritenuto che l'interruzione, anche temporanea, della disponibilità degli autocompattatori determinerebbe un concreto pregiudizio alla regolare esecuzione del servizio di igiene urbana, con possibili ricadute sulla salute pubblica, sulla sicurezza ambientale, sulla continuità del servizio e sull'adempimento degli obblighi assunti da S.A.N.B. S.p.A. nei confronti dei Comuni soci;

visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di principio di rotazione degli affidamenti sotto soglia, e in particolare il comma 4, il quale consente, in casi motivati, l'individuazione del contraente uscente quale affidatario diretto, avuto riguardo alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto e alla qualità della prestazione resa;

dato atto che, nel caso di specie, l'individuazione dell'operatore uscente OMNITECH SRL quale affidatario diretto risulta giustificata da una pluralità di circostanze oggettive e tra loro concorrenti;

in particolare, la specifica struttura del mercato del noleggio a freddo di autocompattatori di volumetria 21-25 mc, immediatamente disponibili e idonei all'impiego nel servizio di igiene urbana, rende non agevole reperire, in tempi compatibili con le esigenze di continuità del servizio, operatori alternativi in grado di assicurare la messa a disposizione dei mezzi richiesti alle medesime condizioni operative ed economiche;

rilevato, altresì, che la finestra temporale oggetto del presente affidamento è limitata a sei mesi, dal 01/08/2026 al 31/01/2027, e risulta funzionale esclusivamente a consentire la conclusione della nuova procedura di gara e la successiva concreta disponibilità dei mezzi oggetto del nuovo affidamento;

considerato che l'attuale operatore dispone già dei mezzi oggetto del servizio, già impiegati nell'ambito dell'esecuzione in corso, con conseguente immediata utilizzabilità degli stessi, assenza di tempi tecnici di consegna, riduzione dei rischi di discontinuità operativa e mantenimento degli assetti organizzativi già funzionali all'espletamento del servizio;

dato atto che la prosecuzione temporanea con l'operatore uscente consente, altresì, di evitare maggiori oneri connessi all'eventuale reperimento urgente di mezzi alternativi, ai tempi di approntamento, consegna, verifica tecnica e messa in esercizio, nonché alle possibili disfunzioni operative derivanti dalla sostituzione dei mezzi in una fase transitoria;

rilevato che OMNITECH SRL ha manifestato, con PEC del 02/07/2026, la propria disponibilità a garantire la prosecuzione temporanea del noleggio a freddo dei n. 3 autocompattatori alle medesime condizioni economiche e contrattuali già praticate, senza incremento dei corrispettivi;

dato atto che le precedenti prestazioni rese dall'operatore sono state eseguite in modo regolare, accurato e conforme alle esigenze operative della Società, senza che risultino contestazioni o inadempimenti tali da incidere sull'affidabilità dell'operatore medesimo, come da atti istruttori agli atti aziendali;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 per derogare al principio di rotazione, in quanto l'affidamento all'operatore uscente è sorretto dalla specifica struttura del mercato, dall'effettiva assenza, allo stato, di alternative equivalenti immediatamente disponibili, dall'esigenza di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, dalla positiva verifica dell'esecuzione pregressa e dalla conferma delle condizioni economiche già applicate;

precisato che il presente affidamento non costituisce rinnovo tacito, proroga automatica o elusione del confronto concorrenziale, ma esclusivamente affidamento temporaneo "ponte", di durata limitata e non superiore al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara;

stabilito, altresì, che S.A.N.B. S.p.A. si riserva la facoltà di cessare anticipatamente il presente affidamento, senza oneri

DET DG-26-167 del 09/07/2026
Firmata il: 09/07/2026

DET DG-26-167 del 09/07/2026
Firmata il: 14/07/2026
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrolillo

ulteriori a proprio carico, qualora la nuova procedura di gara si concluda prima del termine del 31/01/2027 e i mezzi oggetto del nuovo affidamento siano concretamente disponibili;

vista la disponibilità pervenuta via PEC il 02/07/26 da parte della società "OMNITECH SRL", s.p. 231 Modugno-Bitonto km 1+200, 70026 Modugno (BA), P.IVA 05974490723, a garantire la prosecuzione del servizio di noleggio a freddo di n. 3 autocompattatori tre assi volumetria 21-25 mc per un periodo di mesi sei (6), alle medesime condizioni e patti, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento;

dato atto che si è preliminarmente verificata (ex art. 1 co.53 legge 190/2012) l'iscrizione della "OMNITECH SRL", s.p. 231 Modugno-Bitonto km 1+200, 70026 Modugno (BA), P.IVA 05974490723, all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d.white list);

dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G: BC58140849;

considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all'operatore economico a tale titolo;

evidenziato che la scrivente ha adottato con determina dell'AU n.157 del 20/04/2021 un Modello Organizzativo ex D.lgs. n.231/2001 ed un Codice Etico che si estende anche ai Fornitori e Consulenti oltre che ai Dipendenti di S.A.N.B. spa di cui il link per l'opportuna presa d'atto e lettura:

<https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/213/modello-organizzativo-231-parte-generale>

<https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/50/codice-etico>

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di affidare pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per i motivi indicati in premessa, l'affidamento per la fornitura in noleggio a freddo di n. 3 autocompattatori tre assi volumetria 21-25 mc alla società "OMNITECH SRL", s.p. 231 Modugno-Bitonto km 1+200, 70026 Modugno (BA), P.IVA 05974490723, per un importo totale pari ad **€ 67.800** (euro **sessantasettemilaottocento/00**) oltre IVA;

3. di confermare l'assenza di rischi da interferenza;

4. ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro 35,00;

5. di impegnare l'importo di **€ 1.200,00** (euro milleduecento/00) per eventuali servizi complementari (riparazioni e/o trasporto mezzi, utilizzabile solo previa autorizzazione/ordine specifico;

6. di stabilire la durata del presente affidamento per un periodo di mesi sei (6) con decorrenza il 01/08/26 sino al 31/01/2027;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento deve intendersi preventivamente autorizzata giusta gli specifici poteri conferiti con mandato repertorio n. 8318, raccolta n.5741 registrato il 06/05/2021 in Bari al n.20143/IT del notaio Francesco Capozza di Corato, in quanto responsabile ambientale;

8. più specificatamente rispetto al punto che precede, in quanto ricorrono le condizioni di cui alle lettere c) e d) in materia di sicurezza per i lavoratori – mezzi idonei e con i dispositivi più aggiornati per la prevenzione dei rischi specifici – e di sicurezza ambientale – prevenzione della dispersione di rifiuti durante i trasporti e rispetto della portata utile legale mediante messa a disposizione del numero di mezzi, anche di scorta, adeguati alla produzione di rifiuti di ogni comune e per ogni filiera;

9. di dare atto, coerentemente con quanto su indicato, che gli oneri per i rischi da interferenza sono pari a zero;

10. di dare atto che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. lgs. n. 36/2023;

DET DG-26-167 del 09/07/2026

Firmata il: 09/07/2026

DET DG-26-167 del 09/07/2026

Firmata il: 14/07/2026
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrolillo

11. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona dell'ing. Salvatore Mastrorillo, il quale riveste altresì, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, la posizione di Responsabile Unico del Progetto (RUP), nella sua qualità di Direttore Generale della S.A.N.B. S.p.a.;

12. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante e trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ove previsto, ai fini della pubblicità legale e della generale conoscenza, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 36/2023;

14. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata dalla delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023;

15. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Mastrorillo